

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 15 dicembre 2023

D.d.s. 6 dicembre 2023 - n. 19750
Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei Regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei Regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1 agosto 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625»;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione dell'8 ottobre 2018 relativa alle misure atte ad evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Aromia bungii* (Faldermann);
- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria»;
- d.d.s. 1 dicembre 2022 - n. 17605 Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione;

Considerato che *Aromia bungii*, è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione elencato nell'allegato II parte B del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e prioritario ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 e pertanto rappresenta una seria minaccia per le piante ornamentali arboree e arbustive, per le coltivazioni da frutto e per gli ecosistemi urbani e forestali;

Dato atto che tali disposizioni impegnano la Regione Lombardia, attraverso il Servizio fitosanitario regionale, ad effettuare controlli sui vegetali e i prodotti vegetali e a condurre monitoraggi e lotte obbligatorie, al fine di impedire l'introduzione, eradicare e controllare la diffusione degli organismi nocivi da quarantena pericolosi per l'agricoltura comunitaria e nazionale intercettati o presenti sul territorio regionale;

Preso atto:

- che i risultati dell'attività di sorveglianza fitosanitaria specifica svolta sul territorio lombardo nel 2023 dimostrano che l'area di presenza dell'organismo nocivo in Lombardia ha

subito modifiche;

- che negli ultimi 2 anni sono stati trovati infestati alcuni esemplari di *Prunus laurocerasus*, specie non compresa tra le piante specificate ai sensi dell'art. 1 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503;
- che, al di fuori dell'area delimitata per *Aromia bungii*, le azioni di sorveglianza specifica condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale negli ultimi quattro anni hanno sempre dato esito negativo e che quindi nel territorio lombardo sono rispettati i requisiti per poter dichiarare area indenne da *Aromia bungii* (Pest free area) il territorio della Regione Lombardia al di fuori dell'area delimitata per *Aromia bungii* in accordo con gli Standard internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM) 4 e 8;

Ritenuto, ai fini delle premesse suddette, necessario:

- abrogare in toto il d.d.s. 1 dicembre 2022 - n. 17605 Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione, che il presente atto sostituisce integralmente;
- aggiornare l'area delimitata per *Aromia bungii* in Lombardia, così come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- stabilire che ogni area delimitata sia composta da:
 - una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Aromia bungii* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e un buffer di 100 metri intorno alle suddette piante;
 - una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;
- applicare misure di eradicazione previste dall'art. 6 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 nell'area ufficialmente delimitata in Lombardia e riportata nel citato allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;
- dichiarare che il territorio della Lombardia al di fuori dell'area delimitata è area indenne (Pest free area) per *Aromia bungii* in accordo con gli Standard internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM) 4 e 8;

Dato atto che le evidenze del monitoraggio e tutti gli atti che hanno portato ad identificare la zona infestata, la zona cuscinetto e l'area indenne, incluse le carte tematiche e i dati vettoriali, sono disponibili presso la U.O. competente e che verranno resi disponibili anche sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia e su geoportale della Regione Lombardia;

Ritenuto inoltre necessario rafforzare ulteriormente le misure fitosanitarie obbligatorie finalizzate all'eradicazione di *Aromia bungii* da applicare nell'area delimitata in Lombardia con le seguenti misure:

- a) abbattimento e distruzione degli esemplari di *Prunus laurocerasus*, anche senza sintomi della presenza di *Aromia bungii*, compresi per un raggio massimo di 100 m dalle piante infestate, qualora gli ispettori del Servizio fitosanitario regionale lo ritengano opportuno sulla base della valutazione del rischio fitosanitario;
- b) divieto di messa a dimora in piena aria degli alberi appartenenti al genere *Prunus* nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;
- c) obbligo di notifica al Servizio fitosanitario regionale degli interventi di abbattimento e potatura delle piante appartenenti al genere *Prunus* nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visto l'art 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DECRETA

1. di abrogare in toto il d.d.s. 1 dicembre 2022 - n. 17605 Aggiornamento dell'area delimitata per la presenza di *Aromia bungii* (Faldermann) in Lombardia e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione, che il presente atto sostituisce integralmente;

2. di aggiornare e definire l'area delimitata per la lotta contro *Aromia bungii*, così come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente:

- una zona infestata, ossia la zona in cui è stata confermata la presenza di *Aromia bungii* e che include tutte le piante che presentano sintomi identificate con coordinate WGS84 e un buffer di 100 metri intorno alle suddette piante;
- una zona cuscinetto, ossia la zona con un raggio di 2 Km al di là del confine della zona infestata;

3. di applicare le misure di eradicazione previste dall'art. 6 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 nell'area ufficialmente delimitata in Lombardia e riportata nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;

4. di applicare, oltre alle misure fitosanitarie di eradicazione previste dall'articolo 6 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, le seguenti ulteriori misure nell'area delimitata per *Aromia bungii* in Lombardia:

- a) abbattimento e distruzione degli esemplari di *Prunus laurocerasus*, anche senza sintomi della presenza di *Aromia bungii*, compresi per un raggio massimo di 100 m dalle piante infestate, qualora gli ispettori del Servizio fitosanitario regionale lo ritengano opportuno sulla base della valutazione del rischio fitosanitario;
- b) divieto di messa a dimora in piena aria degli alberi appartenenti al genere *Prunus* nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;
- c) obbligo di notifica al Servizio fitosanitario regionale degli interventi di abbattimento e potatura delle piante appartenenti al genere *Prunus* nei comuni di Corbetta, Vittuone, Sedriano e Bareggio;

La notifica di cui al punto c) consiste in una comunicazione da inviare alla mail infofito@regione.lombardia.it con l'indicazione della data di inizio attività, la tipologia d'intervento, la località e/o l'indirizzo in cui si trovano le piante e le modalità di smaltimento del legname. Decorso 15 giorni dalla richiesta, in assenza di comunicazioni da parte del SFR, si applica il principio del silenzio-assenso e gli interventi potranno essere realizzati.

5. di dichiarare che il territorio della Regione Lombardia al di fuori dell'area delimitata è area indenne (Pest free area) per *Aromia bungii* in accordo con gli Standard internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures - ISPM) 4 e 8;

6. di rendere disponibili le carte tematiche e i dati vettoriali dell'area delimitata e dell'area indenne sul sito del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia e sul Geoportale di Regione Lombardia;

7. di rendere disponibili le evidenze delle attività di sorveglianza specifica degli ultimi quattro anni sul sito del Servizio fitosanitario della Regione Lombardia: www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr;

8. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni